



CAPITOLATO DEL SERVIZIO

OGGETTO: ONERI/SPESE TESE ALLA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE (NON ESEGUIBILE IN HOUSE) DI FABBRICATI PREVALENTEMENTE ABITATIVI (ALLOGGI SGC - SI/ST) SITI IN COMPENDI FACENTI CAPO ALLA LINEA FUNZIONALE LOGISTICA.

Comprensorio: CENTRO OSPEDALIERO MILITARE (TA) - I.D. 1112

VILLA PEPE (TA) - I.D. 1110

Cap.: 1190-6

E.F.: 2026

UEP: 1204/2026/3956

Durata del servizio: 60 giorni solari e consecutivi

Importo complessivo della spesa: € 9.835,56 (I.V.A. al 22% e oneri di legge inclusi)



INDICE

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO.....	4
1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.....	5
3. IMMOBILI OGGETTO DEL SERVIZIO.....	5
4. CORRISPETTIVO.....	5
5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
CAPO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
1. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DELLE PRESTAZIONI ..	6
2. DURATA DEL CONTRATTO	6
3. SOSPENSIONI E PROROGHE	7
4. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	7
5. POLIZZE A CARICO DELL’AFFIDATARIO	7
CAPO III - DISCIPLINA ECONOMICA.....	9
1. CORRISPETTIVI	9
2. REVISIONE PREZZI	9
3. ANTICIPAZIONI	10
4. PAGAMENTI	10
5. RITARDI NEI PAGAMENTI	11
6. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	11
CAPO IV - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE	12
1. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
2. CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	12
3. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO	12
4. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	13
5. MODIFICHE CONTRATTUALI.....	13
6. OMNICOMPRENSIVITA’ DEI CORRISPETTIVI.....	13
CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI	14
1. NORME DI SICUREZZA GENERALI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI MANODOPERA	14
2. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	14



CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	15
1. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI.....	15
2. RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO	15
3. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	15
CAPO VII – CONTROVERSIE ED ESECUZIONE D'UFFICIO	17
1. CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE	17
2. ECCEZIONI E RISERVE DELL'AFFIDATARIO	17
3. CONTROVERSIE	17
4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18
5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ.....	19
6. RECESSO DAL CONTRATTO.....	19
1. LINGUA UFFICIALE	20
2. DANNI IMPUTABILI ALL'AFFIDATARIO	20
3. COMUNICAZIONI ALL'AFFIDATARIO	20
4. COMUNICAZIONI DELL'AFFIDATARIO ALLA DIREZIONE DEL GENIO.....	20
5. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO	21
6. CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 21	
7. POTERI DELL'AFFIDATARIO	21
8. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'AFFIDATARIO.....	21
9. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	21
10. PROPRIETÀ DEI PROGETTI E MODIFICA DEGLI ELABORATI.....	22
11. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE	22
12. ELEZIONE DEL DOMICILIO	22
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
14. ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE	23
CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI	24
1. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO	24
2. PRODUZIONE DEGLI ELABORATI	25



CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto relativo al servizio di regolarizzazione catastale degli alloggi MTA 0010 ed MTA 0011 della Palazzina denominata "Banca del sangue" sita nel Centro Ospedaliero Militare (C.O.M.) di Taranto e dell'alloggio MTA 0024 facente parte di "Villa Pepe" sita a Marinarsen Taranto.

Regolarizzazione catastale degli alloggi MTA 0010 ed MTA 0011 ubicati nella Palazzina denominata "Banca del sangue" sita nel Centro Ospedaliero Militare (C.O.M.) di Taranto e dell'alloggio MTA 0024 facente parte di "Villa Pepe" sita nella S.N.M.P. di Taranto.

Il contratto relativo alla presente prestazione vincola il Professionista fin dal momento della sua sottoscrizione, mentre sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa solo dopo la prevista approvazione nei modi di legge.

Assumendo l'incarico della prestazione di cui al presente capitolato, il Professionista è ritenuto pienamente consapevole delle situazioni geografiche e ambientali del luogo in cui vengono realizzate le opere oggetto della progettazione richiesta.

Pertanto, devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilità del Professionista:

- l'obbligo di osservare tutte le limitazioni esistenti correlate all'attività ed alla sicurezza militare del sito ove devono essere realizzati i lavori, con l'assoluto rispetto delle norme vigenti sulla tutela del "Segreto Militare";
- quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, inclusi tutti gli oneri:
 - per cancelleria, riproduzione e copisteria degli atti;
 - per le comunicazioni, con la precisazione che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più idonei e tempestivi (corrieri, telefoni, fax, etc...);
 - per mezzi di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti/prove/verifiche per l'espletamento dell'incarico;
 - assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti.

L'accesso del Professionista contraente, dei propri collaboratori e di eventuali terzi incaricati, alle infrastrutture militari, presso le quali devono essere realizzate le opere oggetto di progettazione, dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:

- dovrà essere fatta una preventiva richiesta all'Amministrazione con congruo anticipo, segnalando i nominativi del personale e gli eventuali mezzi, che dovranno recarsi nell'Area Militare, al fine di consentire all'Amministrazione Militare di eseguire i necessari controlli e le eventuali discriminazioni; a tale scopo, alle richieste vanno allegate le copie dei documenti di identità in corso di validità del personale, le copie dei libretti di circolazione dei mezzi da autorizzare all'accesso e le assicurazioni in corso di validità dei mezzi;
- dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non compromettere la sicurezza e l'operatività dell'Infrastruttura Militare.

Il Professionista contraente dovrà tempestivamente sostituire il personale che, per i sopra citati fattori limitativi, venga riconosciuto non di gradimento dell'Amministrazione, ad insindacabile giudizio



della stessa; ciò senza facoltà del Professionista di addurre diritti di riconoscimento di alcun tipo di risarcimento di danni o maggiori oneri, né proroga alla durata della prestazione.

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’Amministrazione Marina Militare di Taranto ha la necessità di effettuare gli accatastamenti degli alloggi di servizio, ossia il modulo minimo inventariale per il quale corre l’obbligo di procedere alla iscrizione al Catasto dei Fabbricati di un bene immobile così come definito nel Decreto Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998 n.28 e s.m.i. Nello specifico, il presente affidamento riguarda la regolarizzazione catastale degli alloggi MTA 0010 ed MTA 0011 della Palazzina denominata “Banca del sangue” sita nella C.O.M. di Taranto e dell’alloggio MTA 0024 facente parte di “Villa Pepe” sita a Marinarsen Taranto.

3. IMMOBILI OGGETTO DEL SERVIZIO

Centro Ospedaliero Militare:

Gli alloggi MTA 0010 e MTA 0011 sono ubicati al piano primo della Palazzina denominata “Banca del sangue”, n°21 nella Planimetria Generale (P.G.), sita nel Centro Ospedaliero Militare (C.O.M.) e individuata nella planimetria in Allegato 1. Detti alloggi (planimetrie in Allegato 2 e 3) sono intestati al Demanio Pubblico dello Stato – in uso governativo gratuito alla Marina Militare e ricadono nel Foglio n. 240 – Particella 28.

Villa Pepe Taranto:

L’alloggio MTA 024 è ubicato all’interno di “Villa Pepe” sita a Marinarsen Taranto ed è intestato al Demanio Pubblico dello Stato – in uso governativo gratuito alla Marina Militare e ricade nel Foglio n.241 – Particella 1278 (planimetria in Allegato 4 e 5).

4. CORRISPETTIVO

L’importo complessivo del servizio è di € **9.684,36** (novemilseicentottantaquattro/36), comprensivo di oneri di legge, distinto come di seguito riportato:

a.	Importo a base di gara	7.560,00 €
b.	Contributo CIPAG (5%)	378,00 €
c.	Totale imponibile (a+b)	7.938,00 €
d.	IVA (22%)	1.746,36 €
e.	TOTALE SERVIZIO (c+d)	9.684,36 €
f.	Contributo ANAC	0,00 €
g.	incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 di a)*	151,20 €
h.	TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA (e + f + g)	9.835,56 €

Si specifica che l’importo del corrispettivo a base di gara è stato determinato attraverso indagini di mercato.

5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in parola è finalizzato alla regolarizzazione catastale degli immobili descritti in precedenza e dovrà essere articolato nelle seguenti fasi:

1) Richiesta estratto di Mappa, delle particelle in cui ricade il fabbricato;



- 2) Tipo Mappale, con l'utilizzo di GPS e stazione totale, per inserire la sagoma del fabbricato in mappa, georeferenziandolo nella maglia dei punti fiduciali del Catasto;
- 3) Sviluppo "libretto di campagna" sulla base del rilievo eseguito;
- 4) Richiesta di Approvazione del Tipo Mappale.
- 5) Rilievo/ Verifica di conformità delle unità immobiliari oggetto di accatastamento;
- 6) Redazione di DOCFA per nuovo accatastamento, in categoria "A"
- 7) Richiesta di Approvazione Docfa.

Il professionista svolgerà l'incarico in stretto collegamento con il personale tecnico della Direzione Lavori incaricata alla quale dovrà richiedere gli elementi, notizie, indagini e chiarimenti e tutti gli elaborati grafici ritenuti necessari per l'espletamento degli incombeni.

CAPO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L'esecuzione del contratto sarà avviata dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP, con la sottoscrizione dell'apposito *verbale di avvio dell'esecuzione*, a seguito della registrazione dell'impegno e comunque non oltre **45 giorni** dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, previa convocazione dell'Affidatario.

Se nel giorno di convocazione fissato e comunicato l'Affidatario non si presenti per procedere all'avvio del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto come previsto dall'ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Rimane sempre facoltà della Stazione Appaltante richiedere motivatamente, a terzi, prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell'oggetto del presente appalto, ovvero provvedervi direttamente senza che l'Affidatario possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun compenso o risarcimento.

La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e nei termini di seguito indicati.

2. DURATA DEL CONTRATTO

Per l'esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di **60 (sessanta)** giorni solari e consecutivi.

La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di avvio dell'esecuzione fino alla consegna degli elaborati.

La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna e l'accettazione degli elaborati previsti, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto:

- Docfa completo, fornito di ricevuta di registrazione piante delle u.i. e delle visure catastali di ogni unità immobiliare appartenente alle Palazzine oggetto del servizio (rilasciati in originale dall'Agenzia del Territorio).



Sono esclusi dal computo i giorni necessari per i pareri/approvazioni/autorizzazioni ed i relativi iter da parte di Superiori Autorità militari, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Catasto o di altri Enti a ciò preposti; faranno fede la data di assunzione a protocollo delle pratiche e la successiva data di approvazione da parte degli Enti preposti; per tale aspetto, sarà cura del Contraente comprovare le predette date mediante presentazione della relativa documentazione; qualora non vengano comprovate le date, i giorni trascorsi saranno comunque computati ai fini del conteggio della durata complessiva per la redazione dei progetti.

Sono altresì esclusi dal computo le fasi di accettazione degli elaborati e della verifica della documentazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Responsabile Unico del Progetto per l'esecuzione del contratto.

Tutti i suddetti giorni, esclusi dal computo di quelli utili, risulteranno formalizzati mediante appositi verbali di sospensione.

Sono altresì esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di avvio, di sospensione e il certificato di ultimazione della prestazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario per l'esame dei rapporti, elaborati prodotti e per acquisire le necessarie autorizzazioni, senza che ciò possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri

3. SOSPENSIONI E PROROGHE

Trova applicazione la disciplina delle sospensioni e delle proroghe di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

4. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione del servizio nonché della sua irregolare conduzione secondo programma:

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Affidatario ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla Direzione per l'Esecuzione del Contratto o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di indagini, prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili come sopra;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Affidatario comunque previsti dal presente disciplinare;
- le eventuali controversie tra l'Affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Affidatario e il proprio personale dipendente.

5. POLIZZE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

- a) Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012. Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE
TARANTO



presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

- b) Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'art. 106, fatte salve le eventuali maggiorazioni specificate dall'art. 117 del D.Lgs.36/2023



CAPO III - DISCIPLINA ECONOMICA

1. CORRISPETTIVI

Il corrispettivo è stato determinato sulla base di apposita indagine di mercato condotta da questa Direzione del Genio.

All'importo lordo così determinato, comprensivo di spese ed oneri, verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara dall'Affidatario, e verranno aggiunti gli oneri CIPAG al 5%.

Gli importi individuati ai sensi del precedente comma si intendono accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

L'attività di progettazione dovrà essere svolta in osservanza alle prescrizioni e con gli oneri riportati nel presente disciplinare, ed in particolare nei prezzi di cui al precedente comma si intendono compensati:

- tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari;
- tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente disciplinare e dai suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare le prestazioni complete a regola d'arte;
- tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all'avanzamento del servizio dovuti alla presenza di esercizio delle attività degli immobili interessati dall'appalto, e dall'esecuzione per fasi del servizio, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell'esercizio delle predette attività;
- tutti gli "oneri della sicurezza" necessari a garantire la sicurezza aziendale i quali sono intrinsecamente connessi alle varie attività;
- i "costi della sicurezza" ovvero le spese sostenute per l'eliminazione dei rischi vari da interferenza.

Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Affidatario, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti all'esecuzione del servizio, le opere provvisorie e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per effettuare il servizio alle condizioni contrattuali.

L'Affidatario non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente disciplinare, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di intervento, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione o disposti insindacabilmente dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

2. REVISIONE PREZZI

PER CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Trattandosi di contratto di durata inferiore all'anno non si applica la revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.



3. ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 33, dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, non è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, salvo specifica, circostanziata istanza da parte dell'operatore economico e previa motivazione in merito alla necessità derivante da spese da sostenere per l'avvio della prestazione. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs 36/2023, l'anticipazione del prezzo sarà pari al 20% dell'importo contrattuale.

4. PAGAMENTI

Il pagamento della prestazione, dedotte le eventuali penalità e anticipo (se versato), sarà effettuato in un'unica soluzione in seguito all'emissione della verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 116 co. 1 del D. Lgs. 36/2023, all'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura a saldo.

La liquidazione di ogni certificato di pagamento è subordinata alle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento (quale a titolo di esempio l'INARCASSA per gli Ingegneri ed Architetti, CIPAG per Geometri e P.T.) in corso di validità, ove non già in atti, nei riguardi dell'Affidatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori, ai fini della regolarità contributiva.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile Unico del Progetto. I termini per disporre il pagamento degli acconti non può superare i trenta giorni dall'emissione del relativo certificato; il termine per il pagamento della rata di saldo non può superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità del Contratto applicativo.

Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato spettano all'Affidatario gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 36/2023. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 cc.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18/01/2008 n. 40.

I termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo, non dovrà essere superiore a 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni acconto.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti a seguito dell'emissione delle fatture in base ai certificati di pagamento non può superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione delle medesime fatture.

In caso di ritardo nel pagamento il Contraente può richiedere sulla somma dovuta gli interessi moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall'articolo 5 del D. Lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i., salve le ipotesi di cui all'art. 122 del D.P.R n. 236/2012.

Le penali da applicare per il ritardato adempimento dell'esecuzione del servizio sono stabilite in misura giornaliera pari all'1%0 dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126, comma 4, D.Lgs. 36/2023).



5. RITARDI NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nel pagamento il Contraente può richiedere sulla somma dovuta gli interessi moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall'articolo 5 del D. Lgs. 09/10/2002 n. 231 e ss.mm.ii., salve le ipotesi di cui all'art. 122 del D.P.R. n. 236/2012.

6. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.



CAPO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

1. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, provvederà a nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, nonché del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Per l'esecuzione dei contratti la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrando nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

2. CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto vigileranno sulle attività per la migliore riuscita del Servizio; al fine di monitorare costantemente lo svolgimento dell'attività, l'Affidatario è tenuto ad inviare al RdP un **report quindicinale** delle attività stesse.

Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilità dei soggetti contraenti, la Stazione Appaltante ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificare le stesse durante la loro esecuzione, allo scopo di garantire l'osservanza delle prescrizioni tecniche, delle indicazioni progettuali impartite e della normativa vigente.

Se, in occasione di tali verifiche, venisse accertato dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che in fase di espletamento del servizio è stata violata anche una sola delle condizioni di esecuzione previste nel presente documento o non rispettate le indicazioni progettuali impartite, il Responsabile Unico del Progetto stesso può fissare un termine temporale affinché l'Affidatario esegua quanto richiesto. Decorso inutilmente il termine fissato senza che l'Affidatario abbia provveduto alle modifiche richieste, conformandosi alle condizioni ed indicazioni contrattuali, è facoltà del Committente dichiarare unilateralmente risolto il contratto per inadempimento dell'Affidatario, il quale dovrà provvedere al risarcimento di tutti gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Committente medesimo e dei danni subiti per la conclusione del servizio appaltato. L'Affidatario non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

3. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

L'ultimazione delle prestazioni, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'Affidatario al Direttore per l'Esecuzione del Contratto, tramite la trasmissione degli elaborati progettuali timbrati e firmati, che procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Affidatario e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'affidatario è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.



Nel caso in cui l'ultimazione dei servizi oggetto del contratto non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, è applicata la penale prevista dal presente disciplinare, per il maggior tempo impiegato dall'affidatario nell'esecuzione del contratto.

4. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 116 co. 7 e dell'allegato II.14 capo II art. 38 del D. Lgs. 36/2023 i Servizi oggetto del contratto sono soggetti a Certificato di Regolare Esecuzione, onde certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del disciplinare e di quanto offerto in sede di gara.

All'atto della firma del certificato di regolare esecuzione, l'Affidatario può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della regolare esecuzione riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'Affidatario, corredate dalle proprie valutazioni. L'accertamento della regolarità delle prestazioni non esonera l'Affidatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto del predetto certificato e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

5. MODIFICHE CONTRATTUALI

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto di appalto può essere modificato ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

6. OMNICOOMPRESIVITA' DEI CORRISPETTIVI

Nei corrispettivi per onorari e spese e nel corrispettivo per indagini necessarie si intendono integralmente inclusi:

- le spese per i viaggi, i sopralluoghi, le trasferte del tecnico incaricato e di eventuali collaboratori, nonché tutto ciò che afferisce alla sfera delle spese generali;
- le eventuali consulenze specialistiche e le verifiche che si rendessero necessarie per la redazione degli elaborati progettuali;
- l'uso delle attrezzature necessarie e dei mezzi di calcolo
- i rilievi, i saggi, le campionature ed i controlli, distruttivi e non, ed i relativi ripristini;
- gli oneri necessari per l'elaborazione dei rilievi strutturali;
- le prove geologiche, geognostiche e geotecniche;
- la collaborazione con altri professionisti o studi tecnici di cui l'Incaricato dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
- le assicurazioni e garanzie richieste;
- le spese per le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie fino alla definitiva accettazione degli elaborati ed alla accettazione dell'Amministrazione;
- le spese per la stesura e la consegna degli elaborati secondo le modalità definite nel presente disciplinare;
- qualsiasi altro onere professionale, di ausilio, di manodopera, di acquisizione, uso o nolo dei mezzi e dei materiali necessari, di esecuzione o affidamento delle prove, di ripristino, di sicurezza o quant'altro occorrente.



CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

1. NORME DI SICUREZZA GENERALI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI MANODOPERA

L'Affidatario è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi da interferenza, e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, negli eventuali contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.

L'Affidatario e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90 co. 9 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Affidatario non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Affidatario è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarità contributiva e previdenziale dell'Affidatario, l'Amministrazione procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

2. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui dell'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili ad eventuali lavorazioni previste in cantiere.

Qualora l'Affidatario del servizio dovesse avvalersi di una Società per l'esecuzione delle indagini specialistiche, Egli ricoprirà per quest'ultima l'incarico di Committente.

La Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, verificherà la congruità del D.V.R. fornito dall'Affidatario attraverso riunioni di coordinamento con il personale qualificato del Comando Utente.

L'Affidatario è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.



CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

2. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle parti del contratto oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e il Responsabile Unico del Progetto provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

3. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario e tutti i prestatori di servizio, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualunque titolo interessati all'esecuzione del contratto sono tenuti all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinati dall'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, e come specificato anche e dalle Determinazioni dell'ANAC, pertanto:

- l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- l'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'affidamento della prestazione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. L'Affidatario con la firma dell'accordo assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà a seguito della sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali.



L'Affidatario si obbliga altresì a utilizzare lo stesso conto corrente bancario/postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui ai successivi eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.

L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'Affidatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.

Prima della liquidazione degli importi dovuti l'Affidatario produrrà apposita dichiarazione attestante l'avvenuta ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 3 della L.136/2010 nei confronti di tutti gli eventuali subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell'esecuzione anche non esclusiva del contratto, di tutta la filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente appalto, anche per i contratti di fornitura con posa in opera, oppure dichiarerà di non aver fatto ricorso a subappalti.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, la sottoscrizione di subcontratti relativi a:

- trasporto di materiali a scarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

deve essere subordinata obbligatoriamente alla preventiva consultazione dell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria sede legale (c.d. white list).



CAPO VII – CONTROVERSIE ED ESECUZIONE D’UFFICIO

1. CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Al direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto v) dell’Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.
2. Il direttore dell’esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.
3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

2. ECCEZIONI E RISERVE DELL’AFFIDATARIO

1. Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall’Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.
2. L’esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 7 dell’allegato II.14 al codice.
3. Il direttore dell’esecuzione, a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.

3. CONTROVERSIE

Al Contratto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 211 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell’articolo 212 del D.Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell’avvocatura che difende la Stazione Appaltante.

Ove non si proceda alla risoluzione bonaria delle predette controversie e l’Affidatario confermi le riserve, la definizione di tutte le riserve derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.



L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

L'art. 215, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede la possibilità per ciascuna parte di chiedere la costituzione del Collegio consultivo tecnico quale rimedio generale, alternativo al rimedio giurisdizionale, di prevenzione o di risoluzione tempestiva dei possibili contenziosi tra committente e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte del contratto di appalto. L'Allegato V.2 al Codice detta la disciplina sulle modalità di costituzione.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto nei casi e secondo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione del Contatto, nei casi previsti dal succitato articolo, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto, saranno contestate all'Affidatario dal RUP con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del Contratto.

Contestualmente alla risoluzione, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia del Contratto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Affidatario a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, in contraddittorio fra la Direzione dell'Esecuzione del Contratto e l'Affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione del contratto legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione del contratto medesimo.

La risoluzione del contratto comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di espletamento. In tal caso saranno pagati all'Affidatario i servizi eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all'Affidatario, oltre ad incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.



5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell’Affidatario concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo tali da compromettere la buona riuscita del contratto, la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l’Affidatario non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione Appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del presente accordo:

- qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011.
- qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici;
- qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 4.

Costituisce altresì, motivo di risoluzione del singolo contratto applicativo il ritardo dell’Affidatario nell’esecuzione dei servizi tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l’Affidatario non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione Appaltante entro un termine non superiore ai 15 (quindici) giorni.

6. RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

L’esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all’appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Il citato allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.



CAPO VIII - NORME FINALI

1. LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti, le relazioni tecniche ed amministrative, i disegni e quant'altro prodotto dell'Affidatario dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa alla Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

2. DANNI IMPUTABILI ALL'AFFIDATARIO

La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell'Aggiudicatario o del suo personale, sarà sempre a suo carico.

3. COMUNICAZIONI ALL'AFFIDATARIO

Le comunicazioni all'Affidatario avverranno esclusivamente per iscritto anche con strumenti informatici (PEC).

Il Responsabile Unico del Progetto effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio indirizzate al rappresentante dell'Affidatario ed alla persona fisica indicata quale Capocommessa e redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta oppure saranno inviate a mezzo PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante dell'Affidatario o il Capocommessa intendessero avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al Responsabile Unico del Progetto (a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l'Affidatario decade dal diritto di avanzarne.

Il Responsabile Unico del Progetto comunicherà (a mezzo PEC) all'Affidatario, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

4. COMUNICAZIONI DELL'AFFIDATARIO ALLA DIREZIONE DEL GENIO

L'Affidatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile Unico del Progetto esclusivamente per iscritto (a mezzo PEC).

L'Affidatario è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza della Direzione del Genio per la Marina Militare, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi.

Eventuali contestazioni che la Direzione intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, saranno presentate per iscritto al rappresentante dell'Affidatario entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento (a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale data la Direzione decade dal diritto di avanzarne.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dei servizi dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L'Affidatario dovrà



presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, di adeguata documentazione.

5. COSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.

L'Affidatario deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla.

6. CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La Direzione del Genio per la Marina Militare potrà, in qualsiasi momento ed in caso di necessità connesse alle attività proprie ed esercite presso gli edifici interessati dagli interventi, autorizzare oppure ordinare per iscritto (a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell'esecuzione del servizio, con un congruo anticipo.

L'Affidatario dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta alla Direzione del Genio per la Marina Militare (a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione dei servizi oggetto del Contratto.

7. POTERI DELL'AFFIDATARIO

Ogni atto dell'Affidatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l'importo totale dei servizi, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte programmatiche del contratto, deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (a mezzo PEC) dalla Direzione del Genio per la Marina Militare attraverso il Responsabile Unico del Progetto.

8. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è obbligato a produrre alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto adeguata documentazione fotografica, in relazione alle indagini effettuate o comunque a richiesta della Direzione dell'Esecuzione del Contratto. La documentazione fotografica, in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

9. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Le spese di bollo, copiatura, cancelleria, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto sono a carico del Contraente in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/bis e 16/ter del R.D. 10/11/1923 n. 2440. L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 è dovuta nella misura fissa. L'importo delle spese dovrà essere versato dal Contraente a mezzo



c/c. L'attestazione del versamento deve essere consegnata all'Amministrazione in sede di stipula del contratto. Ai sensi del DM 2/12/2016, sono altresì a carico del Contraente le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18, co. 10, con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

10. PROPRIETA' DEI PROGETTI E MODIFICA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati redatti resteranno di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, prendere le proprie determinazioni successive a riguardo, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni riconosciute necessarie.

11. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

È fatto divieto al Contraente – che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa.

Il Contraente è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.

12. ELEZIONE DEL DOMICILIO

All'atto della stipula contratto, l'Affidatario dovrà comunicare il proprio domicilio il quale potrà essere eletto presso la sede aziendale.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Affidatario acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della Stazione Appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Stazione Appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.

Per trattamento di dati personali ai sensi dell'art 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,



raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

L'Affidatario è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
- per dare esecuzione a prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

14. ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare tecnico si fa rinvio al D.Lgs. n. 36/2023, al Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.P.R. 145/2000, per la parte non abrogata, al D.Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii, ed al D.P.R. 236/2012.



CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

1. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

Nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente disciplinare saranno osservate tutte le normative vigenti, tra le quali quelle di seguito elencate a titolo non esaustivo:

- il D.Lgs. n. 36/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 236 del 15/11/2012 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163”;
- il D.P.C.M. 21/10/2003 “Disposizioni attuative dell’art. 2 commi 2, 3 e 4 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, recante i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”;
- il D.M. 17/01/2018 “Norme Techine per le Costruzioni” (NTC 2018);
- la Circolare n. 7 del 21/01/2019 C.S.LL.P. “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018;
- il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. “Testo Unico della Sicurezza”;
- il D.M. n. 37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, co. 13 lettera a) della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
- D.Lgs. 19/08/2005 n. 192. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto del 26/06/2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’art. 4 co. 1 del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2;
- il D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;
- le normative regionali e comunali vigenti in riferimento al sito in esame.

Oltre alle sopracitate norme, ad integrazione delle stesse e per quanto con esse non in contrasto, possono essere utilizzati altri riferimenti di comprovata validità quali:

- Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN nel formato EN;
- Norme UNI EN armonizzate;
- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre il progetto, nella sua compilazione, dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati con l’osservanza, per quanto di pertinenza, delle norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato ed in base a tutte le altre indicazioni di carattere generale e particolare, impartite dall’Amministrazione.



2. PRODUZIONE DEGLI ELABORATI

La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna e l'accettazione degli elaborati previsti, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto:

- Docfa completo, fornito di ricevuta di registrazione piante delle u.i. e delle visure catastali di ogni unità immobiliare appartenente alla Palazzina oggetto del servizio (rilasciati in originale dall'Agenzia del Territorio).

Il progettista avrà l'onere di collazionare gli elaborati progettuali secondo i format forniti dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'incarico di cui al presente capitolato comprende e compensa anche l'onere per l'esecuzione di tutte le eventuali attività propedeutiche per lo svolgimento del servizio (sopralluoghi, rilievi, indagini propedeutiche, ecc.). Tali attività propedeutiche dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Affidatario nel pieno rispetto delle normative vigenti previo concordamento delle stesse con il referente della Stazione Appaltante.

È a carico del professionista la produzione di tutti i documenti tecnico-amministrativi che dovessero rendersi necessari per acquisire i citati pareri ed autorizzazioni nonché il pagamento dei relativi importi dei procedimenti.

Si precisa che il professionista che si aggiudicherà la prestazione professionale non potrà avanzare alcuna richiesta di integrazione di parcella, pertanto, l'importo scaturente dall'offerta presentata dal professionista quindi non potrà subire nessuna variazione in aumento.

Allegati

Tav. 1 – Planimetria Stato di Fatto – Marispedal – PG21 - Banca del Sangue;

Tav. 2 – Planimetria Stato di Fatto – Alloggio ASI - MTA 0010;

Tav. 3 – Planimetria Stato di Fatto – Alloggio ASI – MTA 0011;

Tav. 4 – Planimetria Stato di Fatto – Alloggio ASI – MTA 0024;

Tav. 5 – Scheda Immobile Alloggio ASI – MTA 0024.

Taranto_____

I PROGETTISTI:

SC 1^ ATG Salvatore Valerio CAVALLARO

Ass. Tec. TAGLIANTE Giuseppe

VISTO:

IL CAPO DEL 3° UFFICIO

T.V. (INFR) Fabio SOVERETO

VISTO:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

C.F. (INFR) Rocco CAPONE